

GENERALITA'

PATENTE

La patente B consente di trainare fino a 3500 kg tra motrice (a pieno carico) e rimorchio. Quindi se sulla carta di circolazione del veicolo, al punto F2 è indicata una massa complessiva a pieno carico di 2.000 kg, gliene restano da trainare 1500. Questo comporta che i veicoli più penalizzati sono quelli che pesano di più e trainano meglio, ossia i fuoristrada i SUV i furgoni ecc.

In conclusione, tutti i rimorchi e caravan che superano i 1500-2000 kg necessitano di patente B-E.

E' allo studio presso la comunità europea un limite più alto degli attuali 3500 kg, ma al momento questo è in vigore.

Ma c'è l'eccezione, quella che consente a qualsiasi tipo di veicolo di trainare un rimorchio fino a 750 kg, indipendentemente da quale sia la sua massa a pieno carico.

ASSICURAZIONE.

Quando si installa un gancio traino occorre comunicarlo alla propria assicurazione, che di media aggiunge un 5% alla r.c.

Questa assicurazione copre durante il traino eventuali danni causati dal rimorchio.

Ma se il rimorchio viene sganciato dalla vettura e lasciato su pubblica strada, occorre una assicurazione statica, che di norma non fa nessuno, in quanto si evita di sganciarlo.

BOLLO

I rimorchi per il trasporto generico (i porta tutto) non pagano bollo.

Invece i rimorchi T.A.T.S (trasporto attrezzature turistico sportive) destinati al trasporto specifico di imbarcazioni, moto, auto, animali vivi, ecc. pagano un bollo di circa 20 euro l'anno.

REVISIONE

Dal 1998 i rimorchi non sono più soggetti a revisione.

I vecchi rimorchi immatricolati in data precedente, devono effettuare una revisione, poi nulla più.

PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Il passaggio di proprietà in caso di vendita di un rimorchio risulta molto più semplice di una volta, in quanto il foglio complementare non esiste più. Quindi niente più notaio, basta una semplice firma alla motorizzazione o presso una agenzia di pratiche automobilistiche. Il tutto costa poche decine di euro.

LIMITI DI VELOCITA'

I rimorchi di qualsiasi genere sono assoggettati ad un limite di 70km/h su strade ordinarie e 80 km/h sulle autostrade

I rimorchi appendice possono viaggiare alla velocità consentita alla vettura.

DISTINZIONE RIMORCHI/APPENDICI

Le appendici sono caratterizzate dalle limitate dimensioni e pesi; sono ad un solo asse e destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 54 del c.d.s)

Il loro uso deve essere di tipo privato e non professionale e non possono essere adibiti al trasporto di merci per conto terzi.

Ne esistono 3 categorie.

1° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,00 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,20 m. e massa complessiva a pieno carico massimadi 300 kg.

Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg.

2° categoria. Carrello con lunghezza massima di 2,50 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,50 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 600 kg.

Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg.

3° categoria : carrello con lunghezza massima di 4,10 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,80 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 2000 kg. Abbinabile ai soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg.

I carrelli appendice circolano con la sola targa ripetitrice della vettura trainante, mentre i rimorchi hanno, oltre la ripetitrice, anche la targa di immatricolazione.

LARGHEZZA TRAINABILE

La larghezza massima trainabile da un veicolo è data dalla larghezza del veicolo più 70 cm, con il limite max. di 2,55 mt

LUNGHEZZA TRAINABILE

E' ammessa una sporgenza del 30% della lunghezza motrice + rimorchio, segnalata con il cartello carichi sporgenti

MASSA TRAINABILE

Per i rimorchi T.A.T.S. conta quello che effettivamente si sta trainando. Ad esempio, se il rimorchio che si sta trainando è omologato per 3.000 kg mentre la motrice ne può trainare solo 1500, è sufficiente che quello che traino, tra rimorchio e carico, sia nei 1500 kg.

FRENI RIMORCHIO

I freni sono tutti del tipo ad inerzia, ossia quando la motrice frena, si azionavano i freni del rimorchio autonomamente senza intervento del conducente. Per i rimorchi sotto i 750 kg i freni non sono obbligatori, in quanto il veicolo trattore è in grado di supplire alla loro mancanza, se la motrice pesa almeno il doppio del rimorchio a pieno carico.

Seria controindicazione alla mancanza dei freni è la poca gestibilità del rimorchio una volta sganciato dal veicolo in situazioni di pendenza